

COMUNE DI CADEMPINO

REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI SERVIZI SCOLASTICI E GIOVANILI



dicembre 2006

Il Consiglio comunale di Cadempino

visti gli art. 7 Legge sulla scuola, 34-39 Legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare e 2, 13 cpv. 1 lett. a), 42 cpv. 2 e 186 LOC, la Legge sul consorzio dei comuni e in particolare l'art. 63°.

risolve:

Art. 1

Scopo

Il presente regolamento stabilisce i principi e le modalità di prelievo delle tasse d'uso e delle tasse di frequenza per le diverse attività e prestazioni degli istituti scolastici e giovanili.

Art. 2

Prestazioni

Gli istituti forniscono le seguenti prestazioni a favore degli allievi e delle famiglie:

- a) refezione SI;
- b) frequenza SI bambini non domiciliati;
- c) trasporto scolastico.

Art. 3

Partecipazione finanziaria

¹A parziale copertura dei costi viene richiesta la partecipazione finanziaria delle famiglie sulla base di un tariffario emanato dal Municipio in via di ordinanza, che stabilisce anche le modalità di riscossione.

In caso di famiglie numerose (minimo 6 membri) o di modeste condizioni economiche (reddito imponibile inferiore a Fr. 19'999.—) il Municipio può accordare riduzioni oppure rinunciare in tutto o in parte alla riscossione della tassa.

²Per le famiglie non domiciliate è chiesta una partecipazione che tiene conto della copertura dei costi.

Art. 4

Debitori della partecipazione

La partecipazione delle famiglie è dovuta dai detentori dell'autorità parentale. Se questa è detenuta da entrambi i genitori gli stessi sono responsabili in solido.

Art. 5
Ammontare della partecipazione delle famiglie

Il Municipio stabilisce la partecipazione delle famiglie entro i limiti seguenti:

	minimo	massimo	
a) refezione SI	0.--	10.--	per pasto
b) frequenza SI bambini non domiciliati	0.--	1'000.--	per anno
c) trasporto scolastico	0.--	100.--	per anno

Restano riservate le disposizioni della Legge sul sostegno alle attività delle famiglie e di protezione dei minorenni e di eventuali altre leggi speciali.

Art. 6
Incasso

Le fatture devono essere pagate entro il termine di trenta giorni dalla data d'emissione. Per l'invio di richiami e della diffida in caso di inosservanza dei termini di pagamento viene prelevata una tassa di Fr. 10.—.

Sull'ammontare dell'importo non pagato entro il termine di pagamento viene conteggiato un interesse alle condizioni stabilite dal Consiglio di Stato (art. 243 LT).

Art. 7
Esecutività

Le decisioni che stabiliscono la partecipazione delle famiglie, una volta cresciute in giudicato, sono parificate a sentenze esecutive secondo gli art. 80 LEF e 28 LALEF.

Art. 8
Vie di contestazione

Avverso le decisioni degli organi comunali è dato ricorso al Consiglio di Stato, le cui decisioni sono appellabili al Tribunale cantonale amministrativo.

Art. 9
Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore con l'approvazione governativa al 01.01.2007.

Approvato dal Consiglio comunale nella seduta del 18 dicembre 2006.

Approvato dalla Sezione degli enti locali con risoluzione n° 46 RE 9591 del 28 febbraio 2007